

N. 60/2022 R.G.



**TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA**  
**OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE**

Oggi **15 gennaio 2025** alle ore 9,15 innanzi al dott. Michaela Di Cintio, sono comparsi:

Per C. & L. P. SNC l'avv. D. F.

Per C.G. l'avv. P. R. E' presente C.G.

I predetti difensori si riportano alle rispettive note conclusive chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in esse indicate.

Il Giudice

Trattiene la causa a decisione

Avvisa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine della trattazione degli ulteriori fascicoli a ruolo; autorizza le parti ad allontanarsi avvisandole che verrà data lettura della sentenza anche in loro assenza

Alle h 15,35 viene data lettura della sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.*

Il Giudice  
dott. Michaela Di Cintio



Sentenza n. 38/2025 pubbl. il 15/01/2025

RG n. 60/2022

Repert. n. 72/2025 del 16/01/2025



**TRIBUNALE DI PESCARA**

RITO MONOCRATICO

(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)

Sentenza allegata al verbale d'udienza del 15/1/2025

-----

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Pescara, **Dott.ssa Michaela Di Cintio**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n° **60** del R.G.A.C.C. dell'anno **2022**

**TRA**

C. & L. P. SNC in persona del legale rappresentante p.t. F. C. rappresentata e difesa dall'Avv. F. D. presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata in ...,

**ATTRICE IN OPPOSIZIONE A DECRETO D'INGIUNZIONE**

**CONTRO**

C.G. in qualità di unico titolare della ditta individuale C.G. con sede in ...



**CONVENUTA IN OPPOSIZIONE A DECRETO D'INGIUNZIONE**

OGGETTO: opposizione a decreto d'ingiunzione n. 1767/21

CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 15-1-2025.

**IN FATTO E IN DIRITTO**

Con atto di citazione, notificato in data 29.12.2021 la società C. & L. P. S.n.c. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n 1767/21, emesso dal Tribunale Civile di Pescara che gli intimava il pagamento del residuo corrispettivo di € 35.781,59 in favore di C.G. per i lavori edili da questo svolti presso il locale commerciale sito in ... e commissionati dalla società C. & L. P. S.n.c.; in particolare eccepiva la carenza dei presupposti per la sua emissione non essendo stato depositato l'estratto notarile autentico dei libri contabili e nonché l'inesistenza del credito vantato per essere integralmente saldato mediante versamento di importi complessivamente addirittura superiori rispetto a quelli pattuiti in contratto; chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo.

Si costituiva in giudizio C.G. impugnando e contestando le eccezioni e deduzione dell'opponente, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della provvisoria esecuzione.

Non concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ammesse le prove orali e documentali, ed espletata CTU tecnica, la causa giungeva all'udienza del 20.12.24 per la discussione orale, con termine per le parti sino a dieci giorni prima per il deposito di memorie conclusionali.

All'esito dell'istruttoria l'eccezione proposta è parzialmente fondata.

All'esito degli accertamenti oggettivi del CTU, nessun dubbio può sorgere in ordine all'effettivo svolgimento di tutti i lavori edili commissionati ed in particolare quelli relativi al contratto originario, alla scrittura privata del 29/12/2017 nonché quelli extra-contratto di cui all'elencazione sub. 7 di parte opposta.



Le conclusioni del C.T.U., che si è peritato anche di rispondere in maniera puntuale alle osservazioni delle parti, vanno condivise anche in considerazione del riscontro oggettivo che le avvalora essendo stati eseguiti numerosi sopralluoghi nel contraddittorio tra le parti e alla presenza di CTP.

In merito alla condivisibilità dei summenzionati rilievi, basta ricordare che la c.t.u. non rientra nella categoria dei “mezzi di prova in generale”, in quanto oggetto di separata disciplina nell’apposito paragrafo 1 della sezione III del titolo I del libro secondo del c.p.c., ed adempie alla funzione preminente di fornire al giudice, oltre che quale organo di istruzione, quale organo di decisione, adeguato supporto al suo convincimento, quando si discuta di fatti rientranti in ambito strettamente tecnico; in tal senso (cfr: Cass., Sez. III, sentenza n. 11359 del 31/07/2002; Sez. III, sentenza n. 11317 del 21/07/2003) scopo della consulenza tecnica d’ufficio è quello di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze tecniche e di essa dunque egli è legittimato ad avvalersi quando l’accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche.

Ancora la Suprema Corte evidenzia (cfr.: Cass. Sez. VI, 29 gennaio-19 febbraio 1999, n. 2199, in tema di perizia nel processo penale) che alla c.t.u. il giudice ricorre quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni richiedenti specifiche competenze tecniche, per definizione escluse dalle cognizioni sue proprie, per cui non si può dal giudice medesimo pretendere l’autonoma dimostrazione dell’esattezza delle conclusioni raggiunte dal perito, quando a esse egli ritenga di prestare adesione; è invece sufficiente che dalla motivazione del provvedimento giurisdizionale risulti un’adesione consapevole e controllata, frutto di attento e ragionato studio, necessariamente condotto nel presupposto che le conclusioni peritali siano, fino a prova contraria, affidabili, sia per la particolare competenza di cui il perito si deve presumere fornito, sia per l’impegno di correttezza, lealtà e imparzialità, assunto dal perito all’atto del conferimento e dell’accettazione dell’incarico.

Appaiono tuttavia opportune alcune considerazioni in ordine ai c.d. lavori extra contratto alla luce delle contestazioni sollevata dall’opponente circa la loro errata qualifica giuridica essendo la loro esecuzione già ricompresa nell’ambito dei lavori indicati nel contratto d’appalto del 2017. In merito ad essi giova ricordare che trattasi di lavori che comportano o la realizzazione di un’opera differente rispetto a quella dell’originario contratto d’appalto, o una radicale modifica dell’opera concordata oppure lavori aggiuntivi, eseguiti dopo l’opera originaria.

L’appaltatore, quindi, è libero di accettare o rifiutare la loro esecuzione, non essendovi tenuto in virtù del contratto inizialmente concluso. Qualora acconsente avrà diritto a ottenere un apposito



compenso. Allo stesso modo il Committente é libero di affidare la realizzazione dei lavori extra contratto al medesimo appaltatore oppure a un'altra impresa.

Nel caso di specie, sia le prove documentali (doc 5, 6 e 7 fascicolo parte opposta) che quelle orali (testi D.L.M., Arch. ...) provano l'esistenza di una volontà reciproca delle parti in causa volta all'affidamento e realizzazione dei lavori c.d. extra contratto, in aggiunta rispetto quelli previsti e concordati nel contratto d'appalto versato in atti.

Ad ogni buon conto, considerata la considerevole durata del processo e le numerose questioni sollevate dalle parti, giova ricordare che il *petitum* del presente giudizio è rappresentato dal fondamento ed esattezza del credito azionato in monitorio, cioè di quello relativo alla fattura n 7 del 11.10.2021 per l'importo di € 35.781,59 richiesto a saldo dei lavori eseguiti dall'opposta e commissionati dall'opponente.

Orbene sulla base delle emergenze istruttorie, come già detto, se va confermata la realizzazione dei lavori da parte dell'opposta, e dunque accertato il suo diritto al saldo del corrispettivo, è pur vero che il quantum, a fronte dei pagamenti ricevuti, deve essere rideterminato alla luce delle conclusioni del CTU.

Il CTU, in forza delle valutazioni compiute e confermate all'esito delle osservazioni dei CTP (pagine 50,51 e 52 perizia e pag 7 chiarimenti), ha risposto ai quesiti n.2 e 3 affermando che l'importo delle lavorazioni compiute dall'impresa appaltatrice ammonta ad € 53.010,21 oltre IVA. (lavori relativo al contratto originario: €. 20.000,00, oltre Iva; lavori scrittura privata del 29/12/2017: €. 12.715,87, oltre Iva; lavori extracontratto di cui all'elencazione sub. 7 di parte opposta: €. 20.294,34, oltre Iva) mentre parte opponente ha versato somme per un importo complessivo di € 28.300,00.

Ne consegue che tenuto conto dell'ammontare effettivo delle lavorazioni eseguite (€ 53.010,21 oltre IVA) e degli acconti versati dall'opponente (€28.300,00), il saldo dovuto ammonta ad €24.710,21 oltre IVA, somma inferiore rispetto a quella ingiunta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese del giudizio, in ragione della parziale soccombenza reciproca delle parti, vanno integralmente compensate così come le spese di CTU che vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti in ragione di ½ ciascuna.

P.Q.M.



Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da **C. & L.P. S.N.C.** in persona del legale rappresentante p.t, attore in opposizione a decreto d'ingiunzione, contro **C.G.** in qualità di unico titolare della ditta individuale C.G., convenuto in opposizione a decreto d'ingiunzione, contrariis reiectis, così provvede:

- Revoca il decreto d'ingiunzione opposto e rigetta ogni altra domanda.

- Condanna l'opponente **C. & L.P. S.N.C.**

in persona del legale rappresentante p.t, a pagare in favore dell'opposta, **C.G.** in qualità di unico titolare della ditta individuale C.G. in la somma complessiva di € 24.710,21 oltre IVA come per legge, maggiorata degli interessi di legge maturati dalla domanda sino all'effettivo saldo.

- Spese processuali compensate

- Spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti in ragione di ½ ciascuna.

Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Pescara, 15-1-2025

Il Giudice

Dott.ssa Michaela Di Cintio

